

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

3

ANTIQUISSIMA  
IVRIS SAPIENTIA

SAEC. VI-III a.C.

Anna Bottiglieri Annamaria Manzo

Fara Nasti Gloria Viarengo

praefatores

Valerio Marotta Emanuele Stolfi

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 3





Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

3

# ANTIQVISSIMA IVRIS SAPIENTIA

SAEC. VI-III a.C.

Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo,

Fara Nasti, Gloria Viarengo

praefatores

Valerio Marotta, Emanuele Stolfi

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER



European Research Council  
Advanced Grant 2014 / 670436

## Scriptores iuris Romani

### *Principal Investigator*

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

### *Host Institution*

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

### *Senior Staff / Comitato editoriale*

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

### *Direzione della collana*

Aldo Schiavone

### *Coordinamento della redazione*

Fara Nasti

### *Redazione*

Dario Annunziata, Stefano Barbati, Sergio Castagnetti, Francesca Del Sorbo,

Gaia Di Trolio, Domenico Dursi, Iolanda Ruggiero, Alessia Spina

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2019

Via Marianna Dionigi, 57 - 00193, Roma - Italy

Scriptores iuris Romani.3. -1(2018)

Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2019. -v.; 24 cm.

ISBN CARTACEO: 978-88-913-1741-4

ISBN DIGITALE: 978-88-913-1744-5

ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

## SOMMARIO

Attribuzioni	VIII
LA PRIMA SAPIENZA DEL IUS	
I. UNA STORIA REMOTA, NON SEMPLICE DA RACCONTARE	3
II. LA FORMAZIONE DEL IUS CIVILE	23
III. UN PENSIERO IMPERSONALE	45
I SAPIENTI	
I. PAPIRIUS (VI-V saec.)	51
Il profilo	51
Testimonia	55
Fragmenta	58
Commento	60
II. APPIUS CLAUDIUS DECEMVIR (ca 450)	63
Il profilo	63
Testimonia	66
III. APPIUS CLAUDIUS CAECUS (cos. 307)	91
Il profilo	91
Testimonia	98
Fragmenta	122
Commento	132

IV.	CN. FLAVIUS (aed. cur. 304)	137
	Il profilo	137
	Testimonia	143
V.	P. SEMPRONIUS SOPHUS (cos. 304)	149
	Il profilo	149
	Testimonia	153
	Fragmenta	158
	Commento	162
VI.	*G. SCIPIO NASICA	167
	Il profilo	167
VII.	TI. CORUNCANIUS (cos. 280)	169
	Il profilo	169
	Testimonia	175
	Fragmenta	182
	Commento	184
VIII.	Q. FABIUS PICTOR (III saec.)	191
	Il profilo	191
	Testimonia	200
	Fragmenta	234
	Commento	244
IX.	Q. MUCIUS SCAEVOLA (praet. 215)	259
	Il profilo	259
	Testimonia	262
X.	P. LICINIUS CRASSUS DIVES (cos. 205)	267
	Il profilo	267
	Testimonia	271
	Fragmenta	284
	Commento	286
XI.	P. AELIUS PAETUS (cos. 201)	289
	Il profilo	289
	Testimonia	291

XII. SEXTUS AELIUS PAETUS CATUS (cos. 198)	297
Il profilo	297
Testimonia	300
Fragmenta	310
Commento	314
XIII. L. ACILIUS (praet. 197)	323
Il profilo	323
Testimonia	326
Fragmenta	327
Commento	328

#### APPARATI E INDICI

Bibliografia	333
Abbreviazioni	360
Indice dei nomi dei sapienti e dei giuristi romani	361
Indice delle fonti antiche	363



## ATTRIBUZIONI

Nella prima parte sono di Valerio Marotta le pagine 23-43; di Emanuele Stolfi le pagine 3-21; di entrambi congiuntamente le pagine 45-47.

Anna Bottiglieri ha curato le ricostruzioni di Appius Claudius decemvir, Appius Claudius Caecus, Sextus Aelius.

Annamaria Manzo quelle di Papirius, P. Aelius, L. Acilius.

Le ricostruzioni di \*G. Scipio Nasica, Q. Mucius (*praet.* 215), P. Licinius Crassus Dives (*cos.* 205) sono di Fara Nasti.

Quelle di Cn. Flavius, Sempronius Sophus, Ti. Coruncanus, Fabius Pictor sono di Gloria Viarengo.

Il direttore della Collana e tutti gli autori dedicano questo volume degli *Scriptores* alla memoria di Federico d'Ippolito.

# LA PRIMA SAPIENZA DEL IUS



# I

## UNA STORIA REMOTA, NON SEMPLICE DA RACCONTARE

### 1. UN LIBRO PARTICOLARE

Nella collana degli *Scriptores iuris Romani* questo volume presenta caratteristiche per molti aspetti uniche. È di immediata evidenza, innanzi tutto, come esso non sia dedicato a un solo autore, ma contempli quanto a noi giunto attorno a una dozzina di figure, attive sull'arco di circa tre secoli. Il complesso dei profili biografici e intellettuali che ne emerge ha poi determinato un peculiare impianto della trattazione, sin dalla selezione delle fonti e dalle modalità con cui vengono esaminate.

Torneremo fra un attimo a illustrare più compiutamente simili specificità: che sono della struttura espositiva qui proposta, ma in larga parte già dell'oggetto storico a cui questa si rivolge, e che ha quindi esso stesso richiesto soluzioni necessariamente difformi rispetto a quelle adottate nei libri dedicati ai giuristi posteriori, da Manio Manilio a Publio Mucio Scevola in poi.

Una prima peculiarità di cui conviene dar conto risiede già nella vicenda che ha scandito la genesi, gli sviluppi e il compimento di questo volume. Ad avviare il lavoro – sul piano, innanzi tutto, della cernita degli autori da includere, nonché della raccolta del materiale – è stato uno degli studiosi che, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, più si è dedicato alla storia del pensiero giuridico (anche) anteriore a coloro che *fundaverunt ius civile*<sup>1</sup>: Federico d'Ippolito<sup>2</sup>. Al nostro progetto – nella sua prima versione, quando esso era ancora incardinato presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane – egli aveva subito aderito con convinzione, appassionandosi a questa ricostruzione con la generosità e il rigore che gli erano propri. Le discussioni che seguirono alle prime esposizioni dei risultati della sua ricerca (soprattutto nel

---

<sup>1</sup> Secondo la notissima espressione con cui Pomponio indica, nell'*enchiridion* (D. 1.2.2.39), Publio Mucio, Bruto e Manilio.

<sup>2</sup> Fra le sue ricerche più rilevanti nella nostra prospettiva basti ricordare d'Ippolito 1979 e 1994<sup>2</sup>; d'Ippolito 1986; d'Ippolito 1988a; d'Ippolito 2003, spec. 61 ss. Ma si vedano anche d'Ippolito 1985b, 344 ss.; d'Ippolito 1993 e d'Ippolito 1998a.

corso del seminario di Montepulciano, nel settembre 2007)<sup>3</sup> rimangono nitidissime nella memoria di noi tutti. Indimenticabile è, per me, soprattutto la rara franchezza scientifica di quei confronti, dalla cui dialettica l'affetto e la sintonia umana uscivano fortemente rinsaldati, anziché compromessi.

Quel ricordo, e quell'esempio di elegante, coinvolgente dedizione all'indagine su stagioni così complesse dell'esperienza giuridica romana, ci ha costantemente accompagnato nella prosecuzione del nostro impegno. Questo libro porta dunque inscritto, nella sua filigrana, il nome e il sapere di Federico. Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti e Gloria Viarengo avevano con lui condiviso, in forme diverse, primi segmenti del lavoro, e l'hanno poi ripreso e sviluppato, con la sensibilità propria di ciascuna, e un'autonomia interpretativa di cui egli sarebbe stato il primo a rallegrarsi. Non è ora possibile, soprattutto per alcuni dei sapienti di cui si tratterà nelle prossime pagine, isolare quanto sia ascrivibile all'impianto originario, presente nella mente e nelle carte di d'Ippolito, da quanto è invece emerso (integralmente o almeno prevalentemente) solo più tardi, nel corso della ricostruzione che egli aveva promosso. Basti aver qui segnalato l'ispirazione e il primo, relevantissimo impulso che Federico dette a questa ricerca.

Il suo oggetto, come accennato, è costituito da una serie di personalità al lavoro dall'ultimissima età monarchica (Sesto, o Publio, Papirio) sino ai decenni a cavallo fra III e II secolo a.C. (da Fabio Pittore a Lucio Acilio): un periodo che copre dunque un tratto considerevole, e determinante, della storia di Roma, e anche della sua elaborazione giuridica. Dal segmento conclusivo della "grande Roma dei Tarquini"<sup>4</sup> alla cesura repubblicana, con l'irruzione del modello della legge, incarnato dalle XII tavole (e la decisiva svolta che esse determinarono sulle tecniche di lavoro degli esperti, la cui *interpretatio* non riuscì emarginata, ma certo fortemente ridefinita: *infra*, II § 4); dal progressivo e tormentato consolidarsi del controllo sull'Italia centrale sino alla durissima prova della guerra annibalica, dal cui esito prese avvio una formidabile stagione di conquiste transmarine, che resero irreversibile la spinta egemonica di Roma sull'intero Mediterraneo.

Quando i nostri sapienti furono al lavoro, di quella vertiginosa ascesa era possibile cogliere quasi solo i preludi e i presupposti, più o meno remoti. Il loro mondo prendeva forma in scenari materiali centrati sulla produzione agraria, con campagne non ancora invase dalla presenza di manodopera schiavile ma direttamente gestite da contadini-cittadini-soldati, e in valori sobri e severi, radicati nei *mores maiorum* e capaci di garantire, nonostante i conflitti interni – fra patriziato e plebe, in primo luogo –, una straordinaria coesione (soprattutto nei ceti dirigenti). Un mondo che sarebbe stato a lungo riletto, nei secoli seguenti, con toni nostalgici, allorché le istituzioni repubblicane avrebbero vacillato, sotto lo stesso peso dell'impero che avevano contribuito a creare<sup>5</sup>. In questa rivisitazione apologetica le generazioni successive giunsero ad addolcire (se non proprio occultare) anche l'asprezza degli scontri sociali che, per un buon tratto, avevano accompagnato il primo cammino della comunità uscita dal dominio dei re etruschi, rischiando di lacerarne il tessuto connettivo e di fare di

<sup>3</sup> In merito al quale si veda Tamburi 2008, 923 ss.

<sup>4</sup> Secondo la fortunata formula di Pasquali 1968, 5 ss. pur da assumere con le cautele poste in luce da Schiavone 2017, 458 nt. 28 ove altra bibl.

<sup>5</sup> Presuppongo l'interpretazione, in particolare, di Schiavone 1996, spec. 77 ss.

Roma una “città divisa”<sup>6</sup>. Davvero non è un caso se Catone (il Censore, come ovviamente anche il figlio, Liciniano) si collocano già fuori dalla galleria di personalità affrontate in questo volume.

L’esperienza appena richiamata include vicende di espansione militare e tensioni politiche, ma anche trasformazioni, lente e tuttavia sensibili, negli assetti di potere, nelle forme mentali e nei saperi cittadini. In tutta questa storia le figure di cui tratteremo svolsero una parte da assoluti protagonisti. Esperti di *ius*, ma con un impegno pubblico e ambiti di conoscenze che ne travalicavano ampiamente i confini, essi sono ben lontani dal presentarsi in una veste professionale di giuristi, quale potremo rinvenire solo fra II e I secolo a.C.<sup>7</sup> e ancor più, tramite un’epocale disgiunzione fra contributo alla vita politica e dedizione agli studi giuridici, negli anni di Augusto (quando fu all’opera Labeone).

I personaggi che ora ci riguardano furono sapienti di diritto – nella maggior parte dei casi, sia civile che pontificale, per quanto fosse allora possibile separare le rispettive sfere –, ma anche leader politici (e talora in conflitto fra loro: come verificheremo soprattutto per Appio Claudio il Cieco e Sempronio Sofo), legislatori, storici, sacerdoti, magistrati, competenti di questioni linguistiche, grammaticali e ortografiche. Un complesso di attitudini che rinvia a un isolarsi della giuridicità, rispetto ad altre dimensioni sociali e forme del sapere, ancora faticosamente abbozzata, se non proprio embrionale.

Ed è proprio per questa ragione che parliamo di “sapienti” e non ancora di “giuristi”, come si può fare solo dal tardo II secolo a.C., e che, fin dal titolo adottato per il nostro libro, si è preferito fare riferimento a una *sapientia* e non a una *scientia iuris* (vi torneremo *infra*, III).

Sono state dunque le peculiarità delle figure storiche, e del contesto in cui esse si mossero, a dettare il peculiare taglio della nostra ricostruzione. Ne è conseguita anche la scelta di introdurre ciascuna personalità con una presentazione estremamente sobria, che talora si risolve quasi soltanto negli elementi prosopografici, senza un’approfondita trattazione dei singoli apporti, a livello di produzione scritta (nei pochi casi in cui ne sia nota l’esistenza) o di contributi offerti oralmente e di cui sia rimasta memoria. Aspetti di cui, piuttosto, viene dato conto in queste pagine introduttive.

In particolare, sarebbe stato difficile (e per molti aspetti anacronistico) limitare l’esposizione dei singoli contributi ai testi – tutti costituiti da citazioni di autori successivi, a loro volta non sempre giuristi, e spesso attivi a vari secoli di distanza – in cui siano riconoscibili nuclei di dottrine risalenti a opere redatte dai nostri sapienti. A parte lavori quali il *de usurpationibus* di Appio Claudio il Cieco, i libri *de iure pontificio* di Fabio Pittore e i *tripertita* di Sesto Elio (tutti dai profili peraltro incerti, ora nella struttura e nei contenuti ora nell’effettiva paternità), non sarebbe agevole rinvenire altre attestazioni sicure di una produzione scritta da attribuire alle figure di cui trattiamo. Già si presentano diversamente, ad esempio, le raccolte di disposizioni regie o di formulari attribuiti a Sesto (o Publio) Papirio e ad Appio Claudio il Cieco;

---

<sup>6</sup> Mutuo l’espressione, originariamente coniata per Atene, da Loraux 2006.

<sup>7</sup> Esempio, già agli occhi di Cicerone, furono in questa prospettiva i più illustri esponenti della famiglia dei Muci: Publio e il figlio Quinto. Particolarmente significative risultano testimonianze come quella di *de legibus* 2.19.47-2.21.53, col nuovo rapporto che vi è delineato – secondo, appunto, l’interpretazione, anche malevola, che del contributo di Publio e Quinto Mucio forniva l’Arpinate – tra diritto pontificale e diritto civile. Si veda, da ultimo, il commento a quel passo, a opera di chi scrive, in Ferrary, Schiavone, Stolfi 2018, 389 ss.

mentre un discorso a parte meriteranno gli *Annales* di Fabio Pittore, per cui ci si è sforzati di isolare i passi di maggior rilievo giuridico, sia pure in senso lato, includendo solo questi tra i *Fragmenta*, e collocando gli altri nei *Testimonia* (vi torneremo già al § 2).

Questi dati rinviano a loro volta a un aspetto di fondo dallo straordinario significato: lo statuto prevalentemente orale che per secoli conservò la cognizione e produzione del *ius*. Nel periodo che ci riguarda esse si collocavano ancora, integralmente (o quasi), a ridosso di una pratica rispondente che ne aveva scandito gli esordi, per poi accompagnarla in un lungo tratto, e contrassegnarne l'intima fisionomia. La letterarizzazione del sapere giuridico rimase, almeno fin nel cuore del II secolo a.C., assai lenta e parziale: la sua faticosa conquista rappresentò un fenomeno decisivo, già posto in risalto pochi secoli più tardi, da chi – egli stesso giurista – si fece storico della propria disciplina.

Alludo a Pomponio e alla sua scelta, nella sezione dell'*enchiridion* dedicata alla *successio auctorum*, di assumere come filo conduttore di tutto un primo tratto del racconto, sino a La-beone incluso, quello dell'attività letteraria di ciascun esponente della propria disciplina. In molteplici occasioni viene così ricordato se e cosa avesse scritto questo o quel personaggio, con brevi osservazioni anche attorno alla reperibilità e alla fortuna di opere tanto lontane: una chiave espositiva completamente abbandonata in riferimento alla stagione successiva, per cui piuttosto riesce assorbente, e decisivo, il tema della controversialità del diritto creato dai *prudentes* (tema attorno al quale gravita tanto la vicenda delle *sectae* di Cassiani e Proculiani quanto il racconto dell'introduzione e dei posteriori sviluppi del *ius respondendi*)<sup>8</sup>.

Ma l'affermarsi di un'attività letteraria comportò anche innovazioni sostanziali, il cui senso di fondo affiora solo in modo saltuario, e spesso velato, dalle scarse notazioni di Pomponio. Come noto, il carattere orale o scritto di un sapere non si risolve affatto in un dato meramente estrinseco, inerente solo alla sua manifestazione e trasmissione. Esso incide, piuttosto, nel profondo dei suoi tratti costitutivi, nell'epistemologia che lo connota: iniziando a porre le premesse affinché alla registrazione di singoli eventi si affianchi l'elaborazione di schemi ordinanti, concetti e categorie astratte. Esattamente quanto possiamo verificare per il pensiero giuridico, coi decisivi mutamenti che lo coinvolsero mano a mano che si venne affermando una cospicua produzione di libri: mutamenti che gli studiosi, ormai da tempo, hanno segnalato e approfondito<sup>9</sup>.

Da tutto questo, dunque, è emersa l'esigenza di collocare nei nostri *Fragmenta* anche testi che conservano memoria di interventi orali: discorsi tenuti solo a voce e *dicta* (come per Appio Claudio il Cieco), responsi, o decreti pontificali (come per Tiberio Coruncanio), ancora

---

<sup>8</sup> Ho più volte insistito su questo punto: cfr. Stolfi 2002.I, 330 ss.; Stolfi 2007, 61 ss.; Stolfi 2011a, 265 ss. ove altra bibl. spec. 59 ss.; Stolfi 2012b, 291 ss. È appena il caso di osservare come il nome di Pomponio e del suo manuale torneranno spesso in queste pagine, costituendo – assieme a testimonianze della tarda repubblica e dell'età augustea (Cicerone e Livio, in primo luogo) – la nostra principale fonte di informazioni. Il che naturalmente non significa affatto che dobbiamo guardarvi come a un neutro repertorio di notizie, in grado di comunicarci come “realmente si svolsero i fatti” (per riprendere una formulazione ottocentesca di più vasta portata, ingenua quanto fortunata). Come noto, proprio in quanto deputato a ripercorrere la parabola storica del diritto romano, l'*enchiridion* è luogo di emersione di “motivi ideologici” – assai più visibili di quanto solitamente accada in molte soluzioni del diritto privato –, e intende esprimere una lettura fortemente orientata delle varie personalità storiche e dei rispettivi apporti. Un dato che non dovremo mai perdere di vista: vi torneremo spesso, in particolare, nel § 2.

<sup>9</sup> Si veda, da ultimo, Schiavone 2017, spec. 161 ss.

*responsa* (come per Licinio Crasso). Ma ne è conseguita anche l'opportunità di valorizzare, inserendoli sempre nei rispettivi *Fragmenta*, passi che tramandano notizie di contributi e formulazioni non strettamente ascrivibili alla sfera giuridica: come ad esempio il discorso *de Pyrrho rege* o i *carmina* ancora di Appio Claudio il Cieco.

Non mancano poi occasioni in cui neppure si possono rinvenire fonti antiche da annoverare tra i nostri *Fragmenta*, o ne incontriamo in numero limitatissimo rispetto ai *Testimonia* relativi alla medesima figura. Non abbiamo *Fragmenta*, in particolare, da ricondurre ad Appio Claudio decemviro, Cneo Flavio<sup>10</sup>, Quinto Mucio Scevola (il pretore del 215) e Publio Elio Peto. Soprattutto nel caso dei primi due, sarebbe però impensabile escluderli dalla nostra ricognizione, atteso il ruolo da loro assunto nella storia giuridica fra V e III secolo a.C. Essi furono infatti coinvolti, rispettivamente, nella vicenda (legislativa e politica) che condusse alla promulgazione delle XII Tavole – dietro la quale doveva essere una capillare padronanza dei *mores*, destinati a essere recepiti nel testo normativo<sup>11</sup> – e in quell'opera di diffusione dei formulari processuali che dette appunto vita, secondo la terminologia dell'*enchiridion* (D. 1.2.2.7), al *ius civile Flavianum* (vi torneremo al § 2).

Non sorprende, pertanto, come attorno a questi personaggi sia invece cospicua l'attestazione di interesse e notizie da parte degli intellettuali romani al lavoro fra tarda repubblica e principato: da Cicerone e Livio sino a Plinio e Pomponio. Disponiamo pertanto – soprattutto nel caso di Appio Claudio decemviro – di decine di *Testimonia*. Essi si manterranno poi di gran lunga più numerosi rispetto ai *Fragmenta* anche laddove questi ultimi siano individuabili: una sproporzione che diviene particolarmente eclatante nei casi di Tiberio Coruncanio, Sesto Elio e Licinio Crasso.

Quasi nulla dello specifico apporto dei nostri personaggi – consegnato a pronunzie orali o alle prime opere scritte – è dunque a noi pervenuto: evidentemente perché non più reperibile già al tempo degli autori da cui dipendiamo, e ormai fuori del circuito dei loro interessi giuridici e antiquari (un dato, in alcune occasioni, apertamente segnalato nell'*enchiridion*)<sup>12</sup>. A parte il caso, più complesso, dei *tripertita* eliani – soprattutto per la considerazione di cui godettero proprio agli occhi di Pomponio: lo verificheremo al § 2 –, la distanza da quei contributi era ormai enorme<sup>13</sup>.

Non è facile dire quale confronto vi instaurasse ancora la giurisprudenza al lavoro dalla fine del II secolo a.C. Ma certo le svolte determinate dal contributo dei tre “fondatori” e poi,

---

<sup>10</sup> A proposito del quale – l'unico dei quattro che (come vedremo: § 2) fosse incluso nella sua ricostruzione – non poteva essere diversa già la soluzione di Bremer 1896, 6.

<sup>11</sup> Verosimilmente innovativo nella sua redazione scritta, con gli ideali isonomici che vi presiedevano e le formulazioni imperative e astratte in cui si esprimeva, ancor prima che nei contenuti prescrittivi. Più che una cesura a livello di figure, regole e assetti del diritto (anche privato), si consumò l'irruzione di un altro paradigma di elaborazione giuridica, della cui estraneità alla tradizione più risalente erano consapevoli già i romani della tarda repubblica e del principato, da Cicerone sino a Pomponio (come attesta il loro richiamo a una matrice greca: cfr. Schiavone 2017, 90 ss., ma anche Stolfi 2010, 43 ss. ove altra bibl.).

<sup>12</sup> Leggiamo in particolare, a proposito di Appio Claudio il Cieco, che *etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat* (è stato tramandato anche che per primo trascrisse i formulari delle azioni in un'opera intitolata *de usurpationibus*, il qual libro non è pervenuto): così in D. 1.2.2.36. Si veda anche *infra*, nt. 30.

<sup>13</sup> Ho toccato da ultimo questo punto, con particolare riguardo al Pomponio commentatore di Quinto Mucio, nel saggio introduttivo sui *libri iuris civilis* di quest'ultimo, in Ferrary, Schiavone, Stolfi 2018, 108 ss., ma si veda già Stolfi 2002.I, 309 ss.



tanto più, di Quinto Mucio, provvidero a scavare un solco incolmabile, relegando quei risalenti apporti in una sorta di lungo preludio del proprio sapere. Un remoto repertorio di metodi e soluzioni, che diveniva pressoché inservibile, sul piano tecnico, nello stesso momento in cui le nuove acquisizioni teoriche (la più elevata soglia di astrazione, in primo luogo) sostenevano, anziché impedire, la conservazione del suo impianto di fondo, casistico e qualitativo. Di esso, nell'ultimo secolo della repubblica, sarebbe stata ancora rivendicata – nei fatti, se non nelle enunciazioni – l'assoluta irriducibilità alle cadenze sistematiche di altre discipline: il che era proprio quanto rimontava alla plurisecolare esperienza dei protagonisti di questo libro, da loro impresso in forme indelebili sui tratti fondamentali del *ius*, quasi inscritto nel suo codice genetico.

Eppure a questa singolare dinamica di conservazione (della più risalente morfologia) e oblio (delle specifiche dottrine, e delle poche tracce scritte), che possiamo immaginare in larga misura già compiuta nell'età di Cicerone, si accompagnava un ricordo tenace e serrato, anche se tutt'altro che neutro, delle personalità storiche che spiccarono nella cognizione (anche) del diritto. L'intima, capillare giuridicità della storia di Roma e della sua ragione civile – detto altrimenti: il fatto che il *ius* ne costituisse l'autentico e peculiarissimo *logos*<sup>14</sup> – si rivela anche in questo. Memoria aristocratica e tradizioni annalistiche (stratificate e non sempre omogenee, incalzate da difformi pressioni politiche)<sup>15</sup> consegnavano una storia in cui molte delle personalità più influenti erano contraddistinte da competenze nel campo del diritto – per averlo conosciuto, innovato, divulgato, prodotto in qualità di legislatore o nelle vesti (pur non più necessariamente congiunte: anche questo un sintomo rilevante del mutare dei tempi)<sup>16</sup> di magistrato o sacerdote, minutamente espresso e specificato nella prassi rispondente. Così come a quelle stesse figure, e al loro sapere, si legavano cesure ed eventi pubblici comunque meritevoli di attenzione a distanza di secoli.

La (relativa) ricchezza dei nostri *Testimonia*, a fronte della penuria talora assoluta e sempre sconfortante dei *Fragments*, rinvia pertanto, nella sua cruda oggettività, ad aspetti significativi della formazione di un "canone repubblicano"<sup>17</sup> e anche di una precisa identità, che i ceti dirigenti romani – soprattutto fra i Gracchi e Augusto (ossia nel momento stesso in cui si acuì la crisi, e poi venne travolto quell'assetto istituzionale) – non assunsero tramite inevitabili e "naturali" determinazioni, ma scelsero deliberatamente di darsi, rivisitando il proprio passato<sup>18</sup>. In esso la *iuris sapientia* aveva svolto una funzione decisiva: e di questo nessuno, già allora, sembrava dubitare.

<sup>14</sup> Ne parla appunto come del "logos della repubblica" Schiavone 2017, 106 ss.

<sup>15</sup> Da ultimo ne ha approfondito alcuni aspetti, indagando l'intreccio di tradizioni che raggiungevano il Pomponio dell'*enchiridion* (per essere poi da lui assemblate e rivisitate) riguardo ad alcune rilevanti vicende – come quella di Cneo Flavio o di Virginia – Koba 2017, spec. 464 ss. ove altra bibl.

<sup>16</sup> Nel senso che "il nuovo legame fra sapere giuridico ed egemonia politica ... si presentava ... in modo ben diverso rispetto all'integrazione arcaica ancora sotto il segno della prima religiosità cittadina", in quanto ora "si trattava comunque di due sfere distinte e non sovrapponibili, per quanto espressione della medesima supremazia": così Schiavone 2017, 113.

<sup>17</sup> Si veda ancora Schiavone 2017, spec. 89, 96, 115.

<sup>18</sup> Come sempre accade nel formarsi di un'identità, non esclusa quella giuridica: cfr. Stolfi 2010, 51 ss., spec. 57 ss. ove bibl.

## 2. PROTAGONISTI DELLA IURIS SAPIENTIA

Dato conto della peculiare struttura della nostra ricostruzione, occorre soffermarsi sulle personalità che vi incontreremo, sulle ragioni della loro inclusione e il ruolo che almeno ad alcune di esse possiamo assegnare nell'itinerario che ripercorreremo. Per far questo conviene però richiamare ancora un elemento di questo libro, al quale si è finora solo accennato e che può riuscire per certi versi sorprendente, così diverso da quello di altri volumi della nostra collana: il suo titolo.

Parlare di *antiquissima iuris sapientia* non vuole marcare solo il dato cronologico delle figure cui ci stiamo rivolgendo – la loro estrema risalenza: il loro essere, per così dire, antichi già agli occhi degli antichi – e la difficoltà (segnalata al § precedente) di trattarne come protagonisti di un'autentica *scientia iuris*. Avremmo potuto, semplicemente, riportarne i nomi, o indicarli come sapienti, o esperti (anche) del *ius*. La scelta di richiamarsi a una complessiva *sapientia* – rispetto alla quale si fatica alquanto a distinguere profili individuali, metodi e (ancor più) specifiche dottrine riconducibili ai suoi esponenti – non è in contrasto con gli obiettivi di fondo che persegue una ricerca sugli *scriptores iuris Romani*, volta appunto a ricomporre, sul piano della scrittura e delle idee, l'apporto di ciascuno.

Il ricorso a quella formula mira piuttosto a sottolineare immediatamente un aspetto su cui converrà ancora soffermarsi (*infra*, III), in quanto costituisce una peculiarità sostanziale e decisiva di questa più risalente stagione dell'elaborazione giuridica, non priva di ripercussioni di più lunga durata (seppure in certa misura attenuate) sullo statuto della giurisprudenza romana. Mi riferisco a quella sua dimensione corale e quasi, come vedremo, "impersonale", in cui i contributi dei singoli si rendono pressoché indistinguibili: allo sguardo di chi ne era distante pochi secoli, ancor prima che al nostro.

Il dato cui poc'anzi (§ 1) accennavamo – la relativa ricchezza, in merito a molte figure, dei *Testimonia* a fronte dell'esiguità dei *Fragmenta* in grado di restituire specifici apporti dottrinali dell'una o dell'altra – assume in questa luce un ulteriore e particolare significato. Un significato che si connette alla qualità della memoria che dei nostri personaggi conservarono giuristi e intellettuali al lavoro dal I secolo a.C. in poi, ma non si esaurisce con questo dato: per rinviare, piuttosto, all'intera morfologia di un sapere, radicata (e più accentuata) nel suo percorso iniziale, e poi mai del tutto rimossa. In effetti, nello sforzarsi di ricostruire cosa significava essere "sapienti" di diritto nel nostro periodo e quali metodi e risultati possano ricomporsi in riferimento ai protagonisti di questo volume (*infra*, II), converrà più spesso abbandonare una prospettiva articolata per individualità, e privilegiare l'analisi di un lavoro d'insieme, dispiegato sull'arco di secoli (e del quale con molta cautela si tenterà di isolare e distinguere alcune fasi).

Dovremo perciò guardare, nelle sue linee di fondo, a quella rete di soluzioni e di tecniche che si andarono progressivamente consolidando nell'*interpretatio*, ora condotta a ridosso dei *mores*, ora esercitata assumendo come punto di partenza la lettera fissa e immutabile della legge decemvirale: in ogni caso, quasi senza cesure e discontinuità che sia per noi possibile connettere a un nome (salvo forse, almeno in parte, quelli di Tiberio Coruncanio e Sesto Elio). Un impegno collettivo, in larga misura sommerso, e del quale ci sfuggono innumerevoli dettagli, ma dal quale sappiamo discendere il profilo assunto dal diritto privato fra gli esordi della repubblica e gli anni immediatamente successivi alla guerra annibalica, con una definizione di categorie e caratteri che fu tra le più decisive nella storia giuridica di Roma.

I personaggi del nostro racconto spiccano dunque, più volte, come protagonisti di vicende istituzionali o frizioni politiche: con un ruolo che non di rado possiamo ritenere persino enfatizzato nel ricordo posteriore – con quella tipica “personalizzazione” di più complessi fenomeni così diffusa nell’interpretazione che gli antichi proponevano della loro storia, tanto più se remota (basti pensare alla fine della monarchia, o alla legislazione decemvirale). E tuttavia le individualità divengono estremamente più sporadiche e sfumate nella memoria degli interventi da collocare proprio sul piano giuridico (pur inteso in senso lato).

Un *ius* che promanava dai “penetranti dei pontefici”<sup>19</sup>, alimentato da un’incessante e puntiforme attività rispondente, espressa in termini pressoché oracolari, trasmesso in forme quasi iniziatiche da generazioni di esperti che si astenevano dalla scrittura (per praticarla, al tempo stesso, in altri ambiti, come nella redazione annalistica), scandito da un’*interpretatio* autorevole quanto flessibile, mai in alcun modo “codificata”, esige una *sapientia* condivisa e diffusa – entro il ceto selezionatissimo di chi se ne occupava – ma quasi occultava le individualità di coloro ai quali era demandato il “quotidiano porre in essere” (o “migliorare”) quel diritto<sup>20</sup>. E ciò già agli occhi dei romani della fine della repubblica e del principato, da Cicerone sino a Pomponio.

Entro un quadro simile, ogni scelta in merito alle figure da includere in questo volume si è presentata alquanto delicata, in certa misura discrezionale e quasi inevitabilmente discutibile. Le curatrici del libro hanno optato per un elenco piuttosto corposo, più inclusivo di quello adottato in ricostruzioni ormai classiche, come quella di Bremer. Quest’ultima<sup>21</sup> rimane tuttora il primo termine di confronto sul piano storiografico, tanto più se teniamo conto della mancata trattazione, nella *Palingenesia* leneliana, di autori di cui ci siano conservate (fuori dal Digesto) solo dottrine afferenti al *ius publicum* o *sacrum*<sup>22</sup> (o neppure quelle, come accade per alcuni dei personaggi che incontreremo)<sup>23</sup>. Il lavoro di Bremer, tuttavia, è apparso meritevole di varie rettifiche, e di più di un’integrazione: operate soprattutto, come vedremo, in base alle informazioni fornite dall’*enchiridion* pomponiano, ma discostandoci talvolta anche dall’enumerazione che vi è offerta, e cercando di colmarne alcune lacune (sulla scorta, in particolare, di certe notizie ciceroniane).

La nostra galleria di personaggi – per i quali si rinvia ai rispettivi profili delineati nel corso del volume e le cui ricostruzioni qui sono sinteticamente richiamate – si apre pertanto con

<sup>19</sup> Secondo la nota espressione di Livio (*ab urbe condita* 9.46.5).

<sup>20</sup> Riprendo la terminologia, celebre quanto controversa, che incontriamo nell’*enchiridion*, in apertura della sezione che, dopo *origo et processus iuris*, tende a illustrare dapprima figure e vicende dei magistrati e poi (nell’ultima parte) l’apporto dei giuristi. Si veda D. 1.2.2.13, ove Pomponio parla di un *cottidie in medium* (ma altri leggono *in melius*) *produci del ius*.

<sup>21</sup> Il riferimento è ovviamente a Bremer 1896, 3 ss.; ma si veda, in precedenza, anche Huschke 1886, 1 ss. (che peraltro, di tutte le figure contemplate nel nostro volume, prendeva in considerazione, nell’ordine, solo Tiberio Coruncanio, Sesto Elio Peto Cato e Fabio Pittore).

<sup>22</sup> Le ragioni di una simile esclusione – pur adottata a malincuore (“*invitus et quodam modo coactus*”) – sono indicate nella prima pagina della *Praefatio* di Lenel, 1889.I. Nei fatti essa si rivela, rispetto alle personalità che qui interessano, ancor più drastica di quanto quella dichiarazione programmatica lascerebbe intendere. Solo Sesto Elio Peto Cato è infatti contemplato nella *Palingenesia* (cf. Lenel, 1889.I, 1 s.), ove sono attribuiti ai suoi *tripertita* quattro frammenti, l’ultimo dei quali (Cicerone, *de legibus* 2.23.59) conserva però anche una dottrina di Lucio Acilio, il quale non trova invece spazio nella ricostruzione leneliana.

<sup>23</sup> Come è già stato segnalato: *supra*, § 1.

due figure che Bremer non contemplava, già per ragioni cronologiche, dal momento che egli avviava la sua ricostruzione coi “*quinti saeculi iuris consulti*” (ma computando naturalmente il tempo *ab urbe condita*, iniziando quindi dal IV secolo a.C.)<sup>24</sup>: ossia Sesto (o Publio) Papirio<sup>25</sup> e Appio Claudio decemviro.

Nel caso di Papirio (v. pp. 51 ss.) la nostra inclusione è imposta, in primo luogo, dal rilievo che gli attribuiva Pomponio nel suo manuale (un rilievo, peraltro, accentuato soprattutto fuori della sezione dedicata alla *successio auctorum*)<sup>26</sup>. Egli vi guardava come al protagonista di una raccolta (a suo dire completa)<sup>27</sup> di *leges regiae*: opera di sintesi che, pur senza personali rielaborazioni o aggiunte (Papirius T. 5), introdusse qualche ordine in un materiale tramandato in modo alluvionale<sup>28</sup>, così da dar vita a un *liber* che Pomponio dà l’idea di ritenere ancora circolante e accessibile ai suoi tempi<sup>29</sup>. Si noti infatti, a quest’ultimo riguardo, l’*exstant* della frase già richiamata, ove compare un verbo che, nell’*enchiridion*, verrà impiegato anche più tardi, per indicare scritti giurisprudenziali che in età adrianea era ancora possibile rinvenire (o viceversa, in forma negativa, per menzionare quelli ormai non più accessibili)<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> Così che il primo “*iuris consultus*” (secondo la sua terminologia) da lui affrontato era Appio Claudio il Cieco, censore nel 312 a.C. e console nel 307: Bremer 1896, 3 ss.

<sup>25</sup> Sarà affrontato a suo luogo, nel saggio prosopografico su quest’autore, il problema della doppia denominazione (Sesto Papirio in D. 1.2.2.2 e Publio Papirio in D. 1.2.2.36) che incontriamo nell’*enchiridion*, e quindi della possibile identificazione – che risulta in effetti alquanto plausibile – tra le due figure così richiamate (anche in rapporto col *ius civile Papirianum* menzionato in D. 1.2.2.7; mentre a differenti conclusioni si perverrà rispetto al Sesto Papirio *auditor* di Quinto Mucio il pontefice, ricordato in D. 1.2.2.42 e col Gaio Papirio di cui parla Dionigi). Per una ricognizione circa le diverse interpretazioni offerte negli ultimi decenni si veda intanto Laurenti 2013, spec. 177 ss. Da tener presente anche Thomas 2011, 71 ss.

<sup>26</sup> Ove invece troviamo solo un cenno a Publio (e non più Sesto, come segnalato alla nt. precedente) Papirio, qualificato peraltro – secondo una scelta lessicale da non trascurare, puntualmente esaminata da d’Ippolito 1994, 8 s. – *peritus*: D. 1.2.2.36. Ritiene che proprio Papirio, nell’*enchiridion*, “ouvre la liste canonique des principaux experts en ius”, Thomas 2011, 77.

<sup>27</sup> Dal momento che *omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii* (si trovano tutte raccolte nel libro di Sesto Papirio). Lo leggiamo – come per le altre espressioni che riprenderemo fra un attimo – in Pomp., *l.s. ench.*, D. 1.2.2.2.

<sup>28</sup> *Leges sine ordine latas in unum composuit* (raccolse in un unico libro leggi tramandate senza ordine). Ritiene addirittura – con un giudizio rispetto al quale sarei invero più cauto – che “Sextus Papirius ... avrebbe raccolto, ordinandole sistematicamente, tutte le precedenti leggi curiate” Tondo 1981, 273. Parla di “un’opera «codificatoria» compiuta “con il consenso del monarca, della cui cerchia di consiglieri egli [*scil.* Papirio] faceva parte”, tale da consentire “un completo controllo sulle regole di diritto da parte del re che in quel momento deteneva il potere” d’Ippolito 1998a, 121.

<sup>29</sup> Come doveva esserlo all’età di Masurio Sabino, e forse anche più tardi, quando era al lavoro Paolo – sebbene sia probabile si trattasse, in questi casi, di un testo redatto (e modernizzato soprattutto a livello linguistico) molto dopo la raccolta originaria: cfr. Schiavone 2017, 93 s.

<sup>30</sup> Come nel caso di Appio Claudio il Cieco (*scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat* [è stato tramandato che per primo trascrisse i formulari delle azioni in un’opera intitolata *de usurpationibus*, il qual libro non è pervenuto]: D. 1.2.2.36), di Tiberio Coruncanio (*cuius ... scriptum nullum exstat* [del quale non rimane alcuno scritto]: D. 1.2.2.38), di Sesto Elio (*exstat illius liber qui inscribitur ‘tripertita’* [di lui rimane il libro che si intitola *tripertita*]: D. 1.2.2.38), di Marco Porcio Catone e del figlio (*cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius* [del quale rimangono anche dei libri: ma in numero maggiore ne rimangono di suo figlio]: D. 1.2.2.38), e poi di Manilio (*extant volumina <in>scripta Manilii monumenta* [rimangono i volumi intitolati “monumenta di Manilio”]: D. 1.2.2.39), Servio (*huius volumina complura exstant* [del quale rimangono molteplici volumi]: D. 1.2.2.43), Cascellio e Trebazio (*Cascellii scripta non exstant nisi unus liber bene dictorum, Trebatii complures* [degli scritti di Cascellio non rimane che un libro *bene dictorum*, di Trebazio molteplici]: D. 1.2.2.45).